

Sent. n. 104/2015
R.G. n. 1662/2008
CRON. 2191/15



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari,
dr.ssa Luigia Lambriola, nelle controversie in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie riunite sub nn. R.G.
1662/2008-1665/2008-1666/08

Tra

RADICIONI GIUSEPPE; LAINO EMANUELE; TORCICOLLO ERASMO;
(avv. Piera Roseti);

contro

I.N.P.S. (avv. Maria Cammaroto);

nonché contro

I.N.A.I.L. (avv. ti Giovanni Arcidiacono e Ilario Antonio
Sorace);

all'udienza del 6.03.2015, al termine della discussione, ha
emesso la seguente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di
legittimazione passiva dell'I.N.A.I.L., essendo l'I.N.P.S.
l'unico soggetto fornito della legittimazione a resistere
nei giudizi aventi come *petitum* la richiesta di
riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge,
stante la natura pensionistica del beneficio della
rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8° comma,
della legge n. 257 del 1992, finalizzato a consentire un
più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile
per ottenere le prestazioni pensionistiche
dell'assicurazione generale obbligatoria; sicché, l'unico
soggetto legittimato a stare in giudizio è l'I.N.P.S.,
essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta
rivalutazione (Cass., Sez. Lav., 25-02-2002, n. 2677),
mentre devono ritenersi carenti di qualsivoglia
legittimazione passiva sia l'I.N.A.I.L. sia il datore di
lavoro, che, tra l'altro, nessun pregiudizio potranno
subire da una sentenza che, avendo effettuato
l'accertamento relativo alla presenza di amianto *incidenter*

tantum, sarà priva di efficacia di giudicato nei loro confronti.

Nel merito, l'art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 deve essere interpretato nel senso che il beneficio di cui è causa va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277, sicché grava sul lavoratore l'onere di provare non soltanto la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni la lavorazione, ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel d. lgs. n. 277 del 1991 (così Cass., Sez. Lav., Sent. 15.5.02, n. 7084).

D'altra parte, risponde a criteri di coerenza logica, da presumersi sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che la legge n. 257 del 1992 abbia tenuto presente il d. lgs. n. 277 del 1991 (che, difatti, ha essa stessa provveduto a modificare all'art. 3, 4° comma) (così Cass., Sez. Lav., Sent. 28.6.01, n. 8859).

La successiva legge 24.11.03 n. 326 -di conversione del decreto legge n. 30.9.03 n. 269- ed il conseguenziale D.M. del 27.10.04 hanno apportato significative innovazioni in materia, in quanto: a) hanno esteso l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina legislativa ai lavoratori privi di copertura I.N.A.I.L. (art. 1, comma 1, del D.M. 27.10.04) previa osservanza di un termine di decadenza (di 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 del d.l. n. 269/03) dal diritto ai benefici, ancorché la domanda amministrativa fosse stata già presentata anteriormente al 2.10.03; b) hanno previsto l'operatività dell'indicato termine di decadenza anche per i lavoratori soggetti alla copertura I.N.A.I.L. e sottoposti -*ratione temporis*- alla disciplina previgente, ove gli stessi non avessero già presentato la relativa domanda amministrativa prima del 2.10.03.

Quindi, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data; laddove -secondo i chiarimenti forniti dalla più recente giurisprudenza- tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o

giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Cass., Sent. n. 15679/06).

Passando all'esame della fattispecie concreta, occorre, in primo luogo, dare atto della ritualità della procedura espletata in sede amministrativa (si vedano le domande amministrative presentate dai ricorrenti sia all'I.N.A.I.L. sia all'I.N.P.S.).

Facendo, pertanto, applicazione dei suddetti principi alla presente fattispecie, deve ritenersi applicabile la disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 326/03, in quanto la domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui è causa (e prodotta nei fascicoli di parte dei ricorrenti) è successiva al 2.10.03. Orbene, per quanto concerne il ricorrente RADICIONI GIUSEPPE la domanda attorea -finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto della parte ricorrente al riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, con ogni consequenziale determinazione in ordine alla rivalutazione e rideterminazione della posizione contributiva e del trattamento pensionistico- è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini che di seguito si espongono.

L'odierna parte ricorrente ha documentato di aver presentato alla sede I.N.A.I.L. territorialmente competente la domanda finalizzata ad ottenere la certificazione attestante l'esposizione all'amianto il 15.6.05 nonché alla sede I.N.P.S. territorialmente competente in data 9.11.2006 (si vedano, a tale riguardo, le istanze prodotte nel fascicolo di parte).

La tipologia delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, l'utilizzo di materiali contenenti amianto, l'unicità dell'ambiente di lavoro e la sua caratterizzazione morbigena a causa della dispersione delle fibre di amianto, in assenza di qualsivoglia strumento di protezione dei lavoratori, hanno trovato univoco riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa (teste Laino: " siamo stati colleghi di lavoro con il ricorrente dal 1963 al 1974 anche se io sono arrivato nel 1965 presso la centrale del Mercure ed egli era già impiegato nella medesima struttura dal 1963; aveva le mansioni di elettricista manutentore di macchine elettriche; a causa delle sue mansioni egli doveva intervenire sui guasti elettrici degli impianti presenti nella Centrale e per poter riparare i guasti medesimi doveva rimuovere le guaine di amianto sulle condotte, sulle tubazioni e sui pannelli che ricoprivano i fili e gli impianti elettrici; tanto avveniva quotidianamente; le attività del Radicioni comportavano la dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro che era già saturo di polveri a causa delle attività di coibentazione, scoibentazione; la manutenzione ordinaria avveniva con frequenza quotidiana; nella Centrale non vi era alcun

impianto di aerazione né i lavoratori avevano le mascherine; le attività di coibentazione e scoibentazione venivano eseguite nella Centrale alla presenza di tutti i lavoratori ivi impiegati; la struttura era suddivisa in pannelli divisorii ma non isolanti rispetto agli altri reparti presenti nella stessa...la attività di coibentazione e scoibentazione avveniva di regola durante la manutenzione straordinaria che veniva eseguita ogni quattro anni, però accadeva posso dire in media almeno una volta al mese, che sorgesse la necessità di intervenire sui tubi; da tali operazioni si disperdevano polveri che i lavoratori presenti nel reparto inalavano; teste Russo: "il ricorrente si occupava della manutenzione.. svolgeva mansioni di elettricista ed interveniva sui cavi elettrici collocati all'interno delle macchine coibentate e sui quadri elettrici.. l'ambiente interno della Centrale era unico e quindi il ricorrente trovandosi a lavorare contemporaneamente alla squadra di manutenzione che effettuava anche interventi di scoibentazione respirava le polveri che si sollevavano dalla scoibentazione stessa necessaria per eseguire l'intervento su tubi e macchine.. l'ambiente interno non era dotato di impianto di aerazione, non si utilizzavano mascherine").

Quanto all'intensità dell'esposizione all'amianto, la consulenza tecnica d'ufficio ha riconosciuto l'esposizione qualificata all'amianto della parte ricorrente in relazione alle mansioni di <aiuto meccanico, elettricista, elettricista qualificato di squadra> dallo stesso espletate nell'arco temporale compreso tra il 23.10.1963 ed il 31.12.1974 presso il Gruppo Impianti Termoelettrici del Mercure ed ha stimato "con ragionevole certezza che il sig. Radicioni Giuseppe è stato esposto all'amianto (in maniera continuativa ed interrotta) per 11 anni e 2 mesi con elevato grado di probabilità che l'intensità abbia superato la concentrazione media annua di 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm³) come valore medio su otto ore al giorno, cioè la "soglia minima indicata dal D.L.vo n. 277/91 e succ. mod. e dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 269/2003".

Ad avviso di Questo Giudicante, le risultanze dell'elaborato peritale si appalesano del tutto condivisibili, in quanto sono motivate in maniera esaustiva ed approdano a conclusioni incensurabili, contenendo puntuali riferimenti alle specifiche mansioni espletate dal Radicioni, alla conseguenziale esposizione dello stesso all'amianto e all'intensità dell'esposizione, basati sulla valutazione critica della documentazione acquisita.

Per quanto concerne il ricorrente LAINO EMANUELE, la domanda attorea è parimenti fondata e meritevole di accoglimento, nei termini che di seguito si espongono.

L'odierna parte ricorrente ha documentato di aver presentato alla sede I.N.A.I.L. territorialmente competente la domanda finalizzata ad ottenere la certificazione

attestante l'esposizione all'amianto il 15.6.05 nonché alla sede I.N.P.S. territorialmente competente in data 9.11.2006 (si vedano, a tale riguardo, le istanze prodotte nel fascicolo di parte).

La tipologia delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, l'utilizzo di materiali contenenti amianto, l'unicità dell'ambiente di lavoro e la sua caratterizzazione morbigena a causa della dispersione delle fibre di amianto, in assenza di qualsivoglia strumento di protezione dei lavoratori, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali (teste Chiarelli: "Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro dalla data in cui lui è stato assunto, presumibilmente il 1965..il Laino ha lavorato fino alla data del pensionamento nella Centrale del Mercure. Nei primi anni dopo la sua assunzione ha lavorato nella miniera della Centrale e gradualmente è giunto fino al livello Q di capo sezione esercizio; egli controllava i lavori di coibentazione e scoibentazione e tutti i lavori del suo reparto; il Laino come operatore di controllo ha seguito le attività di coibentazione e scoibentazione per disporre gli interventi sui macchinari in funzione che erano sottoposti al suo controllo...c'era quotidianamente dispersione di polveri di amianto per le attività di cui ho già detto e per la manutenzione dei tubi coibentati.. durante le attività di coibentazione e scoibentazione accadeva che si elevasse una nube di polveri .. è vero che l'inalazione delle polveri di amianto era diretta per tutti i lavoratori perché il luogo di lavoro era unico e non vi erano misure di prevenzione; teste Cosentino: "il ricorrente controllava gli impianti ed interveniva in caso di segnalazione di guasti per dare le indicazioni alla squadra manutenzione che eseguiva i lavori sotto la sua direzione ed il suo controllo.. egli era presente sempre durante l'attività di coibentazione e scoibentazione per controllare la regolarità di esecuzione...le attività di lavoro all'interno della Centrale in maniera quotidiana comportavano la dispersione di polveri di amianto; le attività di coibentazione e scoibentazione dell'intera Centrale duravano 3 /4 mesi ogni anno e dopo ogni due-tre anni circa mentre le attività di manutenzione sui singoli tubi erano quotidiane").

Quanto all'intensità dell'esposizione all'amianto, la consulenza tecnica d'ufficio ha riconosciuto l'esposizione qualificata all'amianto della parte ricorrente in relazione alle mansioni di <operaio ausiliario e di operatore a giro> dallo stesso espletate nell'arco temporale compreso tra il 16.01.1965 ed il 31.08.1978 presso il Gruppo Impianti Termoelettrici del Mercure ed ha stimato "con ragionevole certezza che il sig. Laino Emanuele è stato esposto all'amianto (in maniera continuativa ed interrotta) per 13 anni e 8 mesi con elevato grado di probabilità che l'intensità abbia superato la concentrazione media annua di

100 fibre/litro (0,1 fibre/cm³) come valore medio su otto ore al giorno, cioè la "soglia minima indicata dal D.L.vo n. 277/91 e succ. mod. e dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 269/2003".

Ad avviso di Questo Giudicante, le risultanze dell'elaborato peritale si appalesano del tutto condivisibili, in quanto sono motivate in maniera esaustiva ed approdano a conclusioni incensurabili, contenendo puntuali riferimenti alle specifiche mansioni espletate dal Laino, alla consequenziale esposizione dello stesso all'amianto e all'intensità dell'esposizione, basati sulla valutazione critica della documentazione acquisita.

Per quanto riguarda, invece, il ricorrente TORCICOLLO ERASMO, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In punto di fatto il ricorrente ha dedotto di avere espletato dal 1965 al 1976 le mansioni di operaio presso la Centrale ENEL del Mercure di Laino e di essere stato, pertanto, a diretto contatto con le attività di coibentazione e scoibentazione durante le quali si sviluppavano polveri di amianto; nello specifico, il Torcicollo ha esposto di avere lavorato per un primo periodo in officina e di essere stato adibito alla realizzazione di pezzi meccanici e, successivamente, come responsabile dell'ufficio bilancio termico si è occupato di misurare il livello della nafta nel serbatoio ed in tutti gli impianti presenti nella centrale.

Ebbene, l'assunto attoreo non risulta essere corroborato dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa che, con riguardo alla tipologia delle mansioni espletate dal ricorrente nonché alla collocazione temporale delle stesse, non si appalesano affatto esaustive in quanto i testi escussi hanno reso delle dichiarazioni del tutto generiche ed imprecise nonché connotate da intrinseca contraddittorietà (teste Frascino: "ho lavorato presso la centrale del Mercure dal 1964 al 1975 ed il Torcicollo è arrivato subito dopo di me, circa 1 anno dopo ed è stato trasferito prima di me ma abbiamo lavorato insieme...confermo le mansioni di operaio del Torcicollo e di addetto al quadro nafta, o meglio era responsabile del reparto combustibile ed io ero addetto al quadro nafta nel medesimo reparto... il Torcicollo in quel primo periodo di cui ho detto faceva l'aiutante meccanico, successivamente è diventato responsabile del reparto combustibile" ; teste Pugliese: "conosco il ricorrente in quanto ex colleghi di lavoro, in particolare preciso che abbiamo lavorato insieme dal 1965 al 1974 presso l'ENEL centrale di Castelnuovo; io a Castelnuovo lavoravo nell'impianto di demineralizzazione che serviva per distillare l'acqua mentre il ricorrente faceva parte della squadra di manutenzione ed effettuava interventi di manutenzione delle macchine... nel periodo dal 1965 al 1974 il ricorrente effettuando gli interventi di

cui ho detto lavorava sui macchinari che erano isolati termicamente con lana di vetro, amianto e lana di roccia"). Occorre, peraltro, osservare, che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente risultano essere in contrasto con quanto emerge dalla sent. n. 379/1983 del Pretore del Mandamento di Castrovillari del 25.10.1983 (allegata alle controdeduzioni del consulente tecnico alle osservazioni di parte ricorrente e da quest'ultimo fornita al consulente) che statuisce che "non v'è dubbio che dal 1° maggio '72 e cioè sin dalla data del suo inquadramento in categoria B1, abbia svolto, per un periodo di tempo di certo superiore a mesi tre, mansioni-tra le più qualificate-espletate poi da dipendenti inquadrati in categoria Bs ... il Torcicollo aveva per circa un anno provveduto alla compilazione del rapporto di bilancio...il ricorrente provvede pure alle comunicazioni indispensabili per predisporre il "modello di benessere al pagamento"...il ricorrente medesimo fu addetto da solo al movimento combustibile o al bilancio termico mensile". Tale pronuncia pone in evidenza che il Torcicollo, quantomeno dal primo maggio 1972, non svolgesse più l'attività di operaio ma mansioni di impiegato amministrativo, inquadrato nella categoria B1. Il consulente tecnico d'ufficio, dal canto suo, con una valutazione fondata sull'approfondito esame della documentazione prodotta dalle parti nonché sulla base del curriculum vitae del ricorrente fornito dal Responsabile della Centrale Termoelettrica ENEL ha specificato che "il ricorrente svolgeva mansioni in ambienti (gli uffici amministrativi ove erano assenti materiali contenenti amianto e, di conseguenza, non è possibile nemmeno in maniera presuntiva ritenere esistente un livello di esposizione in grado di suscitare attenzione e che il Sig. Torcicollo Erasmo, con elevato grado di probabilità, non è stato esposto all'amianto in misura superiore alla cosiddetta "soglia minima" indicata dal d.l.vo n. 277/91 e succ. mod. e che, di conseguenza, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 47 del D.L. 269/2003". Tali conclusioni sono state confermate dal consulente anche successivamente alle osservazioni all'elaborato peritale formulate dalla parte ricorrente in data 03.01.2013 e dopo la disamina dell'ulteriore documentazione fornita da quest'ultimo. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte devono essere accolte le domande di Radicioni Giuseppe e Laino Emanuele, mentre deve essere disattesa la domanda di Torcicollo Erasmo. Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura inferiore ai valori medi di cui al D.M. 10.3.2014, tenuto conto della serialità del contenzioso seguono la soccombenza. La presenza dell'autocertificazione reddituale, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., giustifica l'integrale

compensazione delle spese processuali tra Torcicollo Erasmo e l'I.N.P.S.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- vengono poste a carico dell'I.N.P.S. in ragione della sua prevalente soccombenza ed attesa la presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata da Torcicollo Erasmo.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.A.I.L.;
- compensa le spese tra le parti ricorrenti e l'I.N.A.I.L.;
- dichiara che il ricorrente RADICIONI GIUSEPPE ha diritto alla moltiplicazione del periodo contributivo, a fini pensionistici, per il coefficiente 1,25 in relazione al periodo dal 23.10.1963 al 31.12.1974;
- per l'effetto, condanna l'I. N. P. S. al riconoscimento, in favore di RADICIONI GIUSEPPE, dei benefici di cui all'art. 13, comma 8°, della legge n. 257/92, con ogni conseguente determinazione sul trattamento pensionistico;
- dichiara che il ricorrente LAINO EMANUELE ha diritto alla moltiplicazione del periodo contributivo, a fini pensionistici, per il coefficiente 1,25 in relazione al periodo dal 16.01.1965 al 31.08.1978;
- per l'effetto, condanna l'I. N. P. S. al riconoscimento, in favore di LAINO EMANUELE, dei benefici di cui all'art. 13, comma 8°, della legge n. 257/92, con ogni conseguente determinazione sul trattamento pensionistico;
- condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parti ricorrenti RADICIONI GIUSEPPE e LAINO EMANUELE -che liquida in complessivi Euro 4.914,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario;
- rigetta la domanda di TORCICOLLO ERASMO;
- compensa le spese processuali tra TORCICOLLO ERASMO e l'I.N.P.S.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell'I.N.P.S. in considerazione della sua prevalente soccombenza.

Castrovillari, 6.03.2015

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Luigia Lambriola)



